

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2429)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 gennaio 1976
(V. Stampato n. 4238)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 gennaio 1976*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2, concernente norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680 e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2, concernente norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680 e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, le parole:
« I presidenti delle corti di appello di Lec-

ce, di Bologna e di Catanzaro, competenti ai sensi della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, sono tenuti a procedere senza ritardo » sono sostituite dalle seguenti: « I presidenti dei tribunali di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri sono tenuti a procedere immediatamente ».

All'articolo 1, secondo comma, le parole: « e dei giudici popolari supplenti » sono soppresse e le parole: « di Bologna e di Catanzaro » sono sostituite dalle seguenti: « di Forlì e di Palmi ».

All'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Analogamente, prima che si proceda alle operazioni di cui al primo comma, devono essere rinnovate le operazioni di formazione delle liste generali e di imbussolamento delle schede dei giudici popolari ordinari delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria ».

All'articolo 2, le parole: « di Bologna e di Catanzaro » sono sostituite dalle altre: « di Forlì e di Palmi ».

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria ».

La tabella C allegata al decreto-legge è sostituita dalla seguente:

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

Distretto di	CORTI DI ASSISE DI APPELLO				CORTI DI ASSISE			
	N.	Sede di normale convocazione della Corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della Corte di appello	Numero dei giudici popolari	N.	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise	Numero dei giudici popolari
CATANZARO	3	Catanzaro	Catanzaro-Cosenza	uomini 125	6	Catanzaro	Catanzaro - Crotona - Lamezia Terme - Vibo Valentia	uomini 125
		Catanzaro		donne 125		Catanzaro		donne 125
						Cosenza	Castrovillari - Cosenza - Paola - Ros- sano	90 90
		Reggio Calabria	Reggio Calabria - Pal- mi - Locri	uomini 90 donne 90		Reggio Calabria	Reggio Calabria	90 90
						Palmi	Palmi	60 60
						Locri	Locri	50 50

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per il funzionamento delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri, istituite rispettivamente con leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680 e 18 dicembre 1975, n. 708;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e la giustizia;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

I presidenti delle corti di appello di Lecce, di Bologna e di Catanzaro, competenti ai sensi della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, sono tenuti a procedere senza ritardo alle operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari e dei giudici popolari supplenti delle corti di assise, rispettivamente, di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri nonché alle operazioni di imbussolamento delle schede, ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni.

Le stesse operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari e dei giudici popolari supplenti e di imbussolamento delle schede devono essere rinnovate, prima che si proceda alle operazioni di cui al precedente comma, per le corti di assise di Lecce, di Bologna e di Catanzaro, previo stralcio, dagli albi definitivi dei giudici popolari di tali corti, dei nominativi dei cittadini residenti nelle circoscrizioni territoriali delle istituite corti di Brindisi, di Taranto, di Rimini e di Locri.

ARTICOLO 2.

I collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle corti di assise di Lecce, di Bologna e di Catanzaro, che all'entrata in vigore delle leggi istitutive delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri risultino definitivamente costituiti, ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, rimangono validi per tutte le cause della sessione, ancorché riguardanti reati che sarebbero di competenza delle nuove corti di assise.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 1.

I presidenti dei tribunali di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri sono tenuti a procedere immediatamente alle operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari e dei giudici popolari supplenti delle corti di assise, rispettivamente, di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri nonché alle operazioni di imbussolamento delle schede, ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni.

Le stesse operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari e di imbussolamento delle schede devono essere rinnovate, prima che si proceda alle operazioni di cui al precedente comma, per le corti di assise di Lecce, di Forlì e di Palmi, previo stralcio, dagli albi definitivi dei giudici popolari di tali corti, dei nominativi dei cittadini residenti nelle circoscrizioni territoriali delle istituite corti di Brindisi, di Taranto, di Rimini e di Locri.

Analogamente, prima che si proceda alle operazioni di cui al primo comma, devono essere rinnovate le operazioni di formazione delle liste generali e di imbussolamento delle schede dei giudici popolari ordinari delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria.

ARTICOLO 2.

I collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle corti di assise di Lecce, di Forlì e di Palmi, che all'entrata in vigore delle leggi istitutive delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri risultino definitivamente costituiti, ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, rimangono validi per tutte le cause della sessione, ancorché riguardanti reati che sarebbero di competenza delle nuove corti di assise.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 3.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alle predette corti di Brindisi, di Taranto, di Rimini e di Locri sono determinati dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto.

In conseguenza, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le varianti successive, è modificata — per la parte relativa ai distretti di Lecce, di Bologna e di Catanzaro — come dalle tabelle allegate al presente decreto.

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1976.

LEONE

MORO — REALE ORONZO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE ORONZO.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle corti d'assise e di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria.

ARTICOLO 3.

Identico.

ARTICOLO 4.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

TABELLA A

CORTI DI ASSISE			
N.	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise	Numero dei giudici popolari
3	BRINDISI	Brindisi	uomini 50 donne 50
	LECCE	Lecce	uomini 80 donne 80
	TARANTO	Taranto	uomini 70 donne 70

TABELLA B

CORTI DI ASSISE			
N.	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise	Numero dei giudici popolari
9	BOLOGNA	Bologna	uomini 70 donne 70
	FERRARA	Ferrara	uomini 50 donne 50
	FORLÌ	Forlì	uomini 40 donne 40
	MODENA	Modena	uomini 80 donne 80
	PARMA	Parma	uomini 70 donne 70
	PIACENZA	Piacenza	uomini 40 donne 40
	RAVENNA	Ravenna	uomini 50 donne 50
	REGGIO EMILIA	Reggio Emilia	uomini 50 donne 50
	RIMINI	Rimini	uomini 40 donne 40

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

TABELLA A

Identica.

TABELLA B

Identica.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

TABELLA C

Distretto di	CORTI DI ASSISE DI APPELLO				CORTI DI ASSISE			
	N.	Sede di normale convocazione della Corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della Corte di appello	Numero dei giudici popolari	N.	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise	Numero dei giudici popolari
CATANZARO	2	Catanzaro	Catanzaro - Cosenza - Palmi - Locri . . .	uomini 125	5	Catanzaro . . . Catanzaro . . .	Catanzaro - Crotona - Lamezia Terme - Vibo Valentia . . .	uomini 125
				donne 125				donne 125
		Reggio Calabria	Reggio Calabria . .	uomini 90 donne 90		Cosenza . . .	Castrovillari - Cosenza - Rossano . . .	uomini 90 donne 90
						Palmi	Palmi	uomini 60 donne 60
						Locri	Locri	uomini 50 donne 50
					1	Reggio Calabria	Reggio Calabria . .	uomini 90 donne 90

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati)

TABELLA C

Distretto di	CORTI DI ASSISE DI APPELLO			CORTI DI ASSISE				
	N.	Sede di normale convocazione della Corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della Corte di appello	Numero dei giudici popolari	N.	Sede di normale convocazione della Corte assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise	Numero dei giudici popolari
CATANZARO	3	Catanzaro . . . Catanzaro . . .	Catanzaro-Cosenza .	uomini 125	6	Catanzaro . . . Catanzaro . . .	Catanzaro - Crotona - Lamezia Terme - Vibo Valentia . . .	uomini 125
				donne 125				uomini 125
						Cosenza	Castrovillari - Co- senza - Paola - Ros- sano	uomini 90 donne 90
		Reggio Calabria	Reggio Calabria - Pal- mi - Locri	uomini 90 donne 90		Reggio Calabria .	Reggio Calabria . .	uomini 90 donne 90
						Palmi	Palmi	uomini 60 donne 60
						Locri	Locri	uomini 50 donne 50